

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"BARRIO DE TANGO

CULTORI DI TANGO ARGENTINO ASD"

con sede legale in via Hiroshima, 3 - CAP 40124 - Reggio Emilia - IT



ART.1 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione denominata "Barrio De Tango Cultori di Tango Argentino ASD", di seguito denominata Barrio de Tango, ha come finalità la promozione del tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia e intende affermare l'originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente.

Barrio De Tango in particolare si propone di tutelare il tango argentino ed i suoi caratteri autentici, che hanno come base l'improvvisazione, così come viene praticato nel territorio del Rio de La Plata (Argentina e Uruguay).

L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale della danza. La promozione dell'attività culturale e motoria non ha limiti di età, e può essere rivolta anche ai giovani di età inferiore ai 18 anni.

Il raggiungimento delle finalità dell'associazione si persegue anche tramite contatti e scambi culturali, artistici e sociali con diversi paesi del mondo.

L'Associazione è basata sul volontariato, non ha finalità lucrative ed è inclusiva. Le attività sono rivolte agli associati, sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile avvalersi di prestazioni di lavoro



autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 - ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

Chiunque può associarsi a Barrio De Tango purché ne condivida i principi, gli scopi e ne accetti lo statuto.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari; i soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono essere ammessi a soci tutti coloro che formalizzano la domanda di ammissione; questa domanda deve contenere i principali dati anagrafici, quelli utili al ricevimento delle comunicazioni dell'associazione, nonché l'accettazione dello statuto e di eventuali regolamenti interni.

La domanda si intende accolta all'atto della presentazione; si perfeziona salvo un eventuale diniego del Consiglio Direttivo con il rilascio della tessera e l'iscrizione del nominativo nell'apposito elenco soci nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione.

Non sono ammessi soci temporanei, ovvero è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione a Barrio De Tango ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci di Barrio De Tango sono tenuti a versare annualmente un contributo economico associativo, stabilito dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi e delle attività previste. Si esclude qualsiasi disparità tra soci di Barrio

De Tango relativa alla titolarità di diritti ed obblighi.

La quota associativa annuale di Barrio De Tango è individuale, non è trasferibile ad altri e non è restituibile.

Barrio De Tango può aderire ad enti di promozione sportiva ed iscriversi al registro CONI; può altresì affiliarsi ad altre associazioni o federazioni nazionali che ne condividano gli scopi, conformandosi alle relative norme e direttive.

ART. 3 - DIRITTI E DOVERI DI SOCI

Ogni socio di Barrio De Tango in regola col pagamento della quota di iscrizione annuale ha diritto:

- di partecipare a tutte le attività associative, contribuendo alle spese ove previsto;
- di partecipare alle assemblee, con diritto di voto;
- di essere eletto negli organi direttivi dell'Associazione;

Ogni socio di Barrio De Tango deve:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde nei casi di recesso, di esclusione, di decesso.

In particolare la esclusione può avvenire a seguito di:

mancato pagamento della quota associativa entro il 30 novembre di ogni anno

un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione,

laddove non venga osservato e rispettato lo statuto, i regolamenti e le delibe-

razioni assunte dagli organi statutari;

un comportamento lesivo verso l'associazione o contrario alle regole della co-

mune morale;

un comportamento violento, che fomenti dissidi o disordini tra i soci o comun-

que che sia elemento di disgregazione tra i soci;

un comportamento che arrechi volontariamente danni patrimoniali o altri gravi

motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione per morosità di cui al punto 1 è automatica dal 1° dicembre di

ogni anno.

L'esclusione dei soci, negli altri casi, è deliberata dal Consiglio direttivo. In

ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per

iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà

di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di

proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea

dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il

provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annota-

zione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato

il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta

all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione

utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione Barrio de Tango è diretta democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni strettamente collegate alla carica ricoperta.

Possono essere erogati compensi agli eletti non in virtù della carica ricoperta ma per eventuali specifici incarichi per i quali siano competenti e quindi a titolo di compenso professionale.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;



ART. 6 - ESERCIZIO SOCIALE ED ASSEMBLEA

La durata dell'esercizio sociale è annuale, inizia il giorno 1° settembre e termina il giorno 31 agosto di ciascun anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro 6 mesi nei casi in cui il consiglio direttivo lo ritenga opportuno nei casi di particolari esigenze connesse con la

struttura e l'operatività dell'associazione.

Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea che deve approvarlo.

L'Assemblea è il massimo organo di Barrio De Tango; è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione dell'ordine del giorno - con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione - che deve essere inviato tramite e-mail o sms; tale convocazione deve inoltre essere esposta in tutti i luoghi ove si svolge la vita associativa e va pubblicata sui principali "social media" dell'associazione almeno 15 giorni prima della data programmata.

L'assemblea è costituita dai soci di Barrio De Tango in regola con gli obblighi associativi e non sospesi, e può essere convocata anche da un decimo dei soci attivi, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

Ogni socio può rappresentare tramite delega un massimo di due soci in regola col versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione

legale dei conti;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo per il governo e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso che deve essere trasmesso ai consiglieri con un anticipo di almeno 5 giorni tramite e-mail, short message o altro mezzo idoneo; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e le modalità della riunione.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche a seguito della richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione,
- emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione,
- determina la quota associativa di Barrio De Tango,
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci di Barrio De Tango;
- stabilisce le modalità di votazione e delega dell'Assemblea;
- attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento della Associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare alcuni suoi poteri ad altri organi

appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti.

In caso di recesso, esclusione o morte di un consigliere, il Consiglio direttivo può nominare il suo sostituto fra i soci di Barrio. Qualora per tali motivi il numero dei consiglieri da sostituire sia uguale o superiore alla metà del numero dei consiglieri originari, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente; in caso di ulteriore assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano dal punto di vista associativo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, presenta il programma e i bilanci in Assemblea.

ART. 9 - PATRIMONIO COMUNE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione, dai proventi



derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto.

I singoli soci non possono chiedere la suddivisione del patrimonio dell'Associazione, né pretenderne la quota in caso di recesso o di esclusione.

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.10 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione Barrio De Tango deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi di Barrio De Tango, oppure saranno devoluti ad associazioni che svolgono attività di beneficenza.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile italiano e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

Reggio nell'Emilia, li 17/3/2019

Il segretario



Il presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 23 DIC. 2019 SERIE 3
N. 6537 CON € 20000
IL DIRETTORE DELL'U.T.



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni


Lorella Borclani